

Legge regionale 17 luglio 2015 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di attività produttive e di risorse agricole e forestali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

Art. 21

(Modifica all'articolo 42 della legge regionale 12/2002)

1. Il comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è abrogato.

Art. 22

(Utilizzo delle risorse per il finanziamento delle micro e PMI commerciali, turistiche e di servizio)

1. I Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali sono autorizzati a utilizzare le risorse assegnate per il 2014 con decreti del Direttore del Servizio commercio e cooperazione per le finalità di cui all'articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), e disponibili presso i CAT una volta soddisfatte le domande presentate nell'anno 2014 per il finanziamento delle domande presentate dalle imprese nell'anno 2015.

Art. 23

(Abrogazione dell'articolo 43 della legge regionale 12/2002)

1. L'articolo 43 della legge regionale 12/2002 è abrogato.